N. 8. Udine 5. Marzo 1813. *Primo Semestre*

FOGLIO DEL DIPARTIMENTO DI PASSARIANO.

La speranza di giovare è sempre la più soave delle illusioni.

Maniago. Il Friuli, Dis. Prel.

PARTE POLITICA.

NOTIZIE ESTERE.

INGHILTERRA.

Londra, 10 Febbrajo.

(The Courier.)

Il *Morning-Chronicle* ci critica perchè abbiam detto che la religione cattolica romana è contraria alla libertà religiosa, a motivo che riguarda tutte le altre sette come eretiche, e sostiene che è assurda o falsa la nostra asserzione. In risposta noi riferiremo qui un brevissimo passo della protesta del Papa attuale contro la tolleranza delle sette protestanti in conseguenza del Concordato di Napoleone. Il Papa si lagna perchè Napoleone ha domandato che *il culto riconosciuto dalle varie sette di Cristiani fosse libero ed esercitato pubblicamente*, ed espone che *ha rigettata* (questa domanda) *come contraria ai canoni, ai concilj, alla religione cattolica, alla privata tranquillità ed al pubblico bene, a motivo delle spiacevoli conseguenze che ne debbono provenire*. Tale è la protesta fatta dal Papa attuale nella circolare che scrisse a tutti i cardinali il 5. febbrajo 1808. Quindi noi preghiamo il compilatore del *Morning-Chronicle* di non badare d' ora innanzi alle nostre parole su di questo proposito e di dirigere la sua risposta al Papa.

(*Jour. de l' Emp.*)

PRUSSIA.

Berlino 9 Febbrajo.

Si è poc' anzi pubblicato un ordine in data del 3 corrente, e sottoscritto dal cancelliere barone de Hardemberg, di cui riferiremo il preambolo:

„ L' interesse dello Stato esige un pronto aumento nelle nostre truppe, nel mentre che le nostre finanze non ci permettono veruna spesa straordinaria. L' amore della patria, e l' attaccamento al monarca essendo sentimenti innati nei prussiani, e da loro sempre solennemente appalesati nell' istante del pericolo, tanti prodi giovani non hanno bisogno che d' essere diretti per mettersi tra gli antichi difensori della patria, e per gareggiare seco loro nel compimento dei doveri ch' essa c' impone.

„ Con questa mira S. M. ha risoluto di creare alcuni distaccamenti di cacciatori, i quali saranno posti presso i battaglioni di fanteria, o i reggimenti di cavalleria del suo esercito. Questi distaccamenti saranno principalmente composti della classe de' suoi sudditi, i quali, giusta le leggi del paese furono finora esenti dal servigio, hanno bastanti beni di fortuna per poter vestirsi e montarsi, e che per la loro educazione ed i rapporti che hanno in società, possono distinguersi nel militare, e divenire un giorno abili officiali, o bassi-ufficiali.

Ecco alcune disposizioni di quest' ordine:

Ogni battaglione di fanteria ed ogni reggimento di cavalleria saranno accresciuti d' un reggimento di cacciatori.

I distaccamenti di cacciatori saranno composti di volontarj che si vestiranno e si manterranno a loro spese. Essi potranno abbandonare il servigio quando il giudichino a proposito, purchè ciò non accada durante la campagna, ovvero in distaccamento.

I cacciatori riceveranno la paga delle truppe, nelle quali servono.

Nessun giovane che trovisi tra i 17 ed i 24 anni, e che non è impiegato attivamente per il Re, non potrà, se la guerra continua, ottenere posto, dignità, decorazione ec., a meno che non abbia servito per un anno nelle truppe attive, o nei distaccamenti di cacciatori.

Si trarranno da questi distaccamenti, giusta le circostanze, officiali e sotto-ufficiali che saranno divisi nei varj reggimenti.

Ogni individuo può scegliere il battaglione o il reggimento, al quale vuole essere addetto.

Quegli no, che nei distaccamenti si saranno distinti per il loro valore, il loro zelo, e il loro patriotismo, potranno parimenti contare sul loro avanzamento nella carriera civile.

Il presidente della reggenza aggiugne che quelli, i quali vorranno rispondere a quest' appello, debbono recarsi sull' istante a Breslavia, o a Colberg.

S. A. il principe Federico d' Orange è partito oggi di qui col consigliere di legazione de Glaser per Breslavia.

I generali Latour-Maubourg e Sannier, i colo-



lonnelli Jolli, Brigart e Maller sono giunti qui da Glogau e da Custrin.

(*Gaz. de France*)

L'ammiraglio *Grey*, che ha condotto la flotta russa in Inghilterra, è ritornato a Pietroburgo.

(*J. de Paris*),

SASSONIA

Lipsia 9 febbrajo.

Riceviamo sempre regolarissimamente la posta di Varsavia, e notizie del nostro corpo d'armata. (*Gaz. de France*)

GRAN DUCATO DI FRANCOFORTE.

Francoforte 17 Febbrajo

Jeri sono qui giunti due distaccamenti di zappatori scortando dei trasporti di munizioni.

Il generál conte Sebastiani è pur passato jeri per la nostra città recandosi a Parigi.

Le notizie di Monaco annunziano la morte del luogo-tenente-generale bavaro barone d'Ovv, comandante di quella capitale, siccome pure quella del barone de Branca direttore degli affari ecclesiastici del Regno di Baviera, al ministero dell'interno. (*J. de Paris*)

B A V I E R A

Augusta 11. febbrajo.

Il governo bavaro ha pubblicato ora un editto importantissimo sul commercio di biade. Questo sarà libero per l'avvenire in tutto il regno. L'esportazione all'estero ne è parimenti permessa mediante un certo dazio che sarà pagato alle frontiere. Gli stranieri non possono farne un commercio intermediario nel regno stesso. (*J. de Paris*)

GALLIZIA AUSTRIACA

Lemberg 27 gennajo.

Venne qui pubblicato quanto segue:

L'angina membranosa o il *croup* fa stragi più che mai tra i fanciulli della nostra città e dei contorni. Siccome questa malattia è spesso mal conosciuta nel suo principio, e vien presa per un'affezione catarrale ordinaria accompagnata da tosse, e che sovente entro tre giorni, se non si prestano pronti ed efficaci soccorsi, essa diventa incurabile, colle presenti s'avvertono i genitori dell'imminente pericolo, in cui trovansi i fanciulli, che ne sono affetti; affinchè se vedono un ragazzo attaccato da catarro accompagnato da calore e da una tosse sonora, chiamino sull'istante un medico, e frattanto tengano il fanciullo in un moderato calore, gli facciano evitare ogni infreddatura, sovrattutto quella, che potrebbe essere cagionata da una corrente d'aria e dalle bevande fredde; e gliene facciano prendere di tiepide e dolcificanti, come per esempio di grano d'orzo, un thè leggiero di sambuco o d'altea ec. (*J. de Paris*)

IMPERO D'AUSTRIA

Vienna 10. febbrajo.

Il barone de Wessenberg è di già partito per recarsi ad adempiere la missione di cui S. M. lo ha incaricato (*J. de Paris*)

-- Trovasi a Varsavia un gran numero di prigionieri russi. Parecchi sono malati. Nella città si è composto un comitato di beneficenza per ricevere e distribuire i soccorsi ad essi destinati.

„ Vogliamo, dicono i membri del comitato dirigendosi ai polacchi, combattere e vincere i nemici fino a che essi hanno le armi alle mani, ma dobbiamo le nostre cure a questi stessi nemici allorchè sono nostri prigionieri. Vendetta contro gli oppressori della nostra patria, ma la bontà del cuore parli in favore dei vinti. „

Il danaro di queste volontarie contribuzioni è sovrattutto impiegato in soccorsi pei malati e prigionieri.

Il corso del cambio sopra Augusta era jeri a 140. Il franco sopra Parigi costava 32 Kreutzers.

Secondo alcuni rapporti che abbiam motivo di credere esattissimi, e che ci pervengono dalle frontiere della Russia, regna la più grande mortalità ne' grandi spedali di Witepsk, Mohilovv ed Orsza. Gli abitanti hanno ordine di usare tutte le precauzioni possibili per impedire che non si sparga il contaggio. Davanti ad ogni casa si abbruccia giorno, e notte del lettame e della paglia umida. Ciò nondimeno il rigore del freddo è un gran benefizio in questa trista circostanza, e pare che arresti in qualche modo i progressi della malattia; ma è cagione nello stesso tempo che non si possono seppellire i morti e quindi si fanno cataste di cadaveri, e si abbrucciano fuori delle dette città. (*Gaz. de France*)

7 Febbrajo.

L'esercito austriaco che forma il corpo d'osservazione, di cui il quartier-generale è a Lemberg, riceve tutti i giorni rinforzi dai varj punti della monarchia.

(*Jour. de Paris*)

IMPERO FRANCESE

Parigi 20 febbrajo.

Jeri S. M. ha presieduto il suo consiglio di Stato. (*Moniteur*)

LETTERA DI S. M. L'IMPERATORE E RE AL SENATO.

„ Senatori,

„ Abbiamo giudicato esser utile cosa il riconoscere con luminose ricompense i servigj, che

che ci furono renduti, specialmente in quest'ultima campagna, dal nostro cugino il maresciallo duca d'Elchingen.

„ D'altronde abbiamo pensato che convenisse consecrare la rimembranza onorevole pei nostri popoli di quelle grandi circostanze, in cui i nostri eserciti ci diedero segnalate prove della loro prodezza, e della loro devozione, e che tutto quanto tendesse a perpetuarne la memoria nella posterità fosse conforme alla gloria ed agli interessi della nostra corona.

„ Per conseguenza abbiamo eretto in principato, sotto il titolo di principato della Moskva, il castello di Rivoli, dipartimento del Pò e i poderi che ne sono dipendenti, per essere posseduti dal nostro cugino il maresciallo duca d'Elchingen, e suoi discendenti, colle clausole e condizioni portate nelle lettere patenti, che abbiamo ordinato al nostro cugino il principe arci-cancelliere dell'impero di far ispedire dal consiglio del sigillo dei titoli.

Abbiamo preso delle misure affinchè i dominj del detto principato sieno aumentati in modo che il titolare ed i suoi discendenti possano degnamente sostenere il nuovo titolo, che conferiamo, e ciò col mezzo delle disposizioni, che ci sono competenti.

„ E' intenzione nostra, siccome è specificato nelle nostre lettere-patenti, che il principato da noi eretto in favore del detto nostro cugino, il maresciallo duca d'Elchingen, non dia a lui, ed a' suoi discendenti altri gradi e prerogative eccetto quelle, che godono i duchi tra i quali essi prenderanno rango, giusta la data dell'erezione del titolo.

„ *Al palazzo delle Tuilerie l'8 gennajo 1813.*

Sottoscr. NAPOLEONE.

Il Ministro segretario di Stato

CONTE DARU. „

Altra del 19. febbrajo.

Oggi S. M. l'imperatore ha presieduto il consiglio di Stato.

Il Senato si è adunato oggi straordinariamente sotto la presidenza di S. A. S. il principe arcicancelliere.

Due oratori del governo, i conti Renaud de S. Jean d'Angely e Molé intervennero alla seduta, in cui fu emesso un senato-consulto che si dice concernere l'appannaggio vedovile di S. M. l'imperatrice regina.

(*G. de France*)

Altra 22. Febbrajo.

Un decreto di S. M. I. e R. dato nel palazzo delle Tuilerie il 21 corr. porta in sostanza quanto segue:

Ai 200 battaglioni di guardie nazionali delle coorti formanti i 34 nuovi reggimenti di linea, è accordata una somma di 16 franchi per ogni individuo, che in virtù dell'imperdecreto 14 marzo 1812, fu originariamente chiamato a comporre le coorti del primo appello della guardia nazionale. La detta somma è destinata a reintegrare la massa di biancheria e di legna da fuoco, per la ritenuta di 5 centesimi, che fu ordinata sulla paga, in virtù d'altro imperiale decreto del 18 maggio 1812. E' inoltre accordato in gratificazione a ciascuno dei 34 nuovi reggimenti di linea un pajo di scarpe per ogni uomo, ec. (*Monit.*)

Amburgo 12 Febbrajo.

Un corriere del gabinetto austriaco è passato oggi da questa città dirigendosi a Copenaghen.

(*Gaz. de France*)

GRAN DUCATO DI TOSCANA.

Pisa 19 febbrajo.

Per facilitare la leva dei 100,000 uomini presi sulle antiche classi, e quella del 1814. S. M. I. e R. ha approvato, che i supplenti sieno ammessi della statura di 5. piedi, invece di 5 piedi, e un pollice, vale a dire un metro, e 625 millimetri, in vece di 1 metro e 649 millimetri. La M. S. ha egualmente permesso, che sieno ricevuti fino alla età di anni 35. purchè abbiano diggià prestato un servizio militare. (*Gior. del Med.*)

NOTIZIE INTERNE

REGNO D'ITALIA

Milano 24. Febbrajo.

Nella seduta del senato-consulente del 19 febbrajo il sig. conte consigliere di Stato Maestri ha presentato la legge di finanza del 1813. Le basi di questa legge sono che gli esercizj del 1810, 1811 ed antecedenti vengono uniti, e stabiliti definitivamente in lir. 279,903,705. La spesa dell'esercizio del 1812 è fissata in 148,000,000. Per far fronte al *deficit* di 12 milioni che presentano gli esercizj degli anni suddetti, verranno emessi altrettanti boni dalla cassa d'ammortizzazione. Questi boni, egualmente che gli antichi, goderanno di nuovi privilegi, mentre potranno convertirsi come danaro effettivo in acquisto di rendite perpetue dalla suddetta cassa d'ammortizzazione, al corso della borsa, e potranno altresì versarsi nel pagamento delle imposte prediali nel semestre immediatamente precedente la loro scadenza.

Il sullodato sig. consigl. conte Maestri terminò il suo discorso come segue.

„ La spesa del 1813 è fissata in lir. 144,000,000 come quella del 1812. Si assegnano alla guerra lire 50,000,000 invece delle lir. 46,000,000 che si accordarono in principio del 1812. Gli altri dipartimenti ministeriali hanno tutti il fondo necessario alle loro spese, e si è sopra veduto che nei diversi esercizj i medesimi in generale rimangono nei limiti dei crediti primitivi: vi è di più un fondo di riserva di lire 3,600,000; in tale maniera ogni bisogno pare provvisto e calcolato. A questa spesa farà fronte la rendita ordinaria dello Stato, più un prodotto straordinario delle dogane che si calcola di 9,250,000. Questo prodotto è di felice augurio. Mi limiterò quindi a dire che S. M. ha già accordato ai porti di Venezia ed Ancona delle licenze speciali per l'introduzione di derrate coloniali, e che è intenzione di S. M. di accordare altre facilitazioni al commercio.

„ Non può non far sorpresa, ed eccitare un nuovo trasporto di riconoscenza verso S. M. il vedere come sa nella sua savièzza trovare i mezzi di sostenere l'incremento della spesa pubblica necessitato da tante circostanze e giustificato da tanti salutari effetti per il regno senza verun carico straordinario.

„ L'amore de'suoi Italiani colle offerte che d'ogni parte si moltiplicarono e crebbero di cavalli e cavalieri lo hanno dispensato in parte da un peso, che tale è per il suo cuore il chiamare coll'autorità i soccorsi indispensabili allo Stato.

„ Conosciute le basi della legge, visto lo spirito di ordine e di moderazione che vi domina, combinati i provvedimenti colla forza delle ragioni che li determinano, e colla solidità de'mezzi che ne assicurano l'effetto, ci lusinghiamo, o Senatori, che in essa osserverete un nuovo pegno della sapienza e dell'amore di S. M. verso i suoi sudditi del regno d'Italia, ed un nuovo titolo alla loro ammirazione e riconoscenza. " (*Cor. Mil.*)

Udine 4. Marzo 1813.

Questa compagnia di Gendarmeria Reale comandata dal Sig. Capitano Forghieri, ed animata in tutti i suoi individui dai sentimenti di devozione e di amore, che così generalmente si sono manifestati verso l'Augusto Monarca ha raccolto e versato nella Cassa superiormente assegnata L. 554. per acquisto di un Cavallo offerto separatamente, ed oltre il concorso alla provvista di 100. scelti Cavalli offerti dall'intiero Corpo della Gendarmeria Reale.

N. 1796. Sez. di Polizia

REGNO D'ITALIA

Prefettura Dipartimentale di Passariano
Udine li 17. Febbrajo 1813.

A V V I S O.

Si è dovuto osservare, che malgrado i vigenti Regolamenti di Polizia sui Mendicanti, e ad onta delle disposizioni compartite dalla Prefettura coll'Avviso a stampa 14. Luglio 1810. N. 13140. continuano in questa parte degli abusi, che esigono nuove provvidenze.

Viene quindi determinato quanto segue:

Art. 1. Resta espressamente proibita la questua in questa Città a qualsiasi individuo di ogni età, e sesso, se non è munito della Patente del Sig. Commissario di Polizia a norma di quanto venne stabilito col suddetto Avviso.

Art. 2. La Gendarmeria Reale è incaricata di survegliare con tutto l'impegno per iscoprire i Contravventori al precedente Articolo, arrestarli, e tradurli nel deposito di Polizia per le successive determinazioni.

Art. 3. I Mendicanti patentati non potranno questuare in qualsiasi luogo, e molto meno nelle Botteghe da Caffè, di Liquori, ed altri luoghi di pubblico concorso dopo il segno dell'*Ave Maria* della sera, sotto le pene portate dall'Art. 2., su di che viene richiamata pure tutta l'attenzione della Gendarmeria Reale.

Art. 4. I Proprietarj delle Botteghe da Caffè, Liquori, ed altri luoghi di pubblico concorso prevenuti di aver permesso l'ingresso nelle loro Botteghe, e Negozj ai Mendicanti dopo il segno dell'*Ave Maria* della sera verranno puniti in via di Polizia amministrativa colla multa di lire 5. per ciascun Mendicante, che si sarà introdotto, ed in caso di recidiva potranno essere assoggettati anco alle altre pene, che l'Art. 29. della Legge 10. Vendemiale Anno VI. (E. R.) lascia in arbitrio delle Autorità amministrative.

Art. 5. Il Sig. Commissario di Polizia di Udine, che resta incaricato della esecuzione del presente, consegnerà a ciascun Proprietario di Bottega da Caffè, Liquori, ed altri luoghi di pubblico concorso un esemplare del presente Avviso coll'incarico di tenerlo esposto alla pubblica vista nella rispettiva Bottega, o Negozio.

Il Consigliere di Stato Prefetto
AGUCCHI.

Il Segretario Gen.
Zamagna.

REGNO D'ITALIA
Reale Accademia di Belle Arti.
In Bologna 5 Febbrajo 1813.

Gli Studiosi di Belle Arti che vogliano godere il benefizio del R. Decreto 15. Agosto 1812. sono avvisati che questa Accademia apre il concorso per l'alunnato di Roma nel principio d'Aprile prossimo. Perciò i concorrenti dovranno entro il giorno 31. di Marzo avere presentato alla Segretaria 1. l'attestato d'essere naturali del Regno, e in esso stabilmente domiciliati. 2. di non avere compiuti i 26. anni. 3. di aver fatto con profitto un corso di belle lettere. 4. attestati di buona condotta dalle autorità locali del loro rispettivo Comune. 5. attestati dall'Accademia o dal Liceo dove avranno fatto i loro studj, di aver dato prove di saviezza e abilità, e speranze di riuscita non volgare nelle Arti.

I posti dell'alunnato, giusta le nuove disposizioni del citato Decreto R., sono tre: uno per la pittura, uno per la scoltura, uno per l'architettura.

Carlo Aldrovandi Presidente.
Pietro Giordani Prosegretario.

PARTE GIUDIZIARIA.

CORTE D'APPELLO SEDENTE IN ANCONA:

Estratto di alcune decisioni in materie civili pronunziate negli ultimi quattro mesi dell'anno 1812.

1. La esecuzione provvisionale ordinata dalla legge, ove si tratti di titoli autentici, di promesse riconosciute, o di sentenze condannatorie non può aver luogo quando le condanne specifiche si rendono dipendenti dal risultato di perizie cui debbasi devenire o per consenso delle parti, od in forza di antecedenti cose giudicate. Codice Napoleone, art. 135 e 313.

(*Decisione 28 ottobre 1812.*)

2. La ordinazione del presidente, con la quale si è abbreviato il termine a comparire, è per se stessa appellabile. Codice di procedura civile, art. 417.

A questa ordinazione non sono applicabili le disposizioni portate dall'art. 1033 del Codice, quando massime il termine non sia stato coartato in maniera che la parte non abbia potuto comparire nel giorno prefisso.

(*Decisione del 7 settembre 1812.*)

3. L'appellazione contro la sentenza interlocutoria può essere cumulata con l'appellazione dalla sentenza del merito, quando non sieno scaduti i termini rispettivi.

(*Decisione del 1. settembre 1812.*)

4. La prova testimoniale sull'effettuato sborso del denaro è ammissibile, quando la cambiale indichi la valuta, ma non esprima che questa sia stata somministrata. Art. 109 § ultimo 138 del Codice di commercio e 1341 del Codice Napoleone.

Le nullità contro l'esame dei testimonj non affacciate nel giudizio di prima istanza, si hanno per rimesse, e non sono opponibili nel giudizio d'appello.

(*Decisione 1. settembre 1812.*)

5. Sebbene la contestazione fra le parti in un giudizio di falso incidente sia ristretta alla semplice ammissibilità, od inammissibilità della prova testimoniale, ciò non ostante la sentenza, che ammette il querelante alla prova dei fatti nella sua querela allegati o per testimonj, od anche per documenti, non è perciò nulla, essendo conforme alla legge.

(*Decisione del 7 dicembre 1812.*)

6. Nel giudizio di ammissibilità od inammissibilità della prova testimoniale non si fa luogo a discutere e pronunziare sulle eccezioni opponibili ai testimonj che le parti vogliono rispettivamente ammettere od escludere. Devono queste essere riservate alla loro congrua sede di giudizio.

(*Decisione 7 dicembre 1812*)

7. Vertendo la lite sopra la metà del prodotto di una contrattazione che nella sua totalità eccederebbe le lir. 1200, ma che nella detta quota non le sorpassa, sebbene i giudici di

di prima istanza abbiano dovuto estendere le loro ispezioni sopra la totalità del detto prodotto per verificarne la corrispondente metà, ciò nullameno la loro sentenza non cessa di essere inappellabile.

(Decisione 10 Dicembre 1812.)

VARIETA'

QUARESIMA. Per quanto il digiuno sia raccomandato ed ordinato dalla Scrittura, e gli Apostoli digiunassero alcuni giorni avanti la festa di Pasqua, pare che soltanto verso la metà del Secolo III. si cominciasse a risguardare come un obbligazione il digiuno della Quaresima. La sua durata fu in principio di 36 giorni in un numero diverso di settimane giacchè sette ne abbracciava la Chiesa Greca escludendo le Domeniche ed i Sabbati meno il Sabbato santo, e sei la Latina che eccettuava dal digiuno le sole Domeniche. Pare che i 36. giorni si considerassero come la decima dell' anno consecrata particolarmente a Dio colla mortificazione e colla penitenza. Nel IX. Secolo furono aggiunti altri quattro giorni a compimento dei quaranta, ma alcune Chiese non ammisero questa addizione, come tuttora la Chiesa di Milano che comincia colla Domenica di quadragesima.

Nel principio era assolutamente proibito l'uso delle carni, degli ovi, dei laticinj e del vino, e benchè permesso il pesce i più dei Cristiani non mangiavano che frutti e legumi. Fu condannata altra volta l'opinione che fosse permesso il cibo del pollame perchè i volatili furono creati dall'acqua e nello stesso giorno dei pesci; ma nel Secolo IX. si cominciò a permettere l' uso del vino, degli ovi e dei laticinj, a favore di tutti quelli che non avevano altro cibo per sostenersi, e col tempo si ottennero dispense temporarie anche per gli altri, così che nel 1475. ne fu accordata una per 5. anni alla Germania Ungheria, e Boemia.

Così pure nel principio il digiuno era osservato fino alla sera, nè facevasi che un solo pasto e dopo i Vesperi. A tre ore dopo mezzo giorno si suonava l'Officio Divino, si celebrava la Messa, si cantavano i Vesperi, indi si andava a mangiare. Nel progresso del tempo molti che non avevano o il commodo, o la divozione di assistere all' Officio presero il segno chiamato di nona come quello del pasto, e si cominciò a pranzare alle tre ore dopo mezzo giorno permettendosi una refezione di frutti e legumi alla sera: vuolsi ancora che a questa usanza di antecipare il pranzo abbia dato l'esempio l' Imperatore Carlo Magno per così lasciare luogo al pranzo dei suoi Duchi, e dei Re dei popoli sottommessi, che lo servivano prima a tavola, e poi a quello dei Conti che servivano i secondi, e così di seguito, ma Egli aveva anche fatto anticipare la celebrazione dei Divini Officj, ciò che fu poi adottato generalmente, e in progresso si antecipò ancora di più, fino a che nel principio del Secolo XIV. i Vesperi si dicevano avanti il mezzo giorno, ed in quest' ora era stabilito il pranzo. Alla sera poi invalse quasi presso tutti l'uso della collazione nome venuto dai Religiosi che dopo la cena si riunivano alla lettura delle conferenze dei Santi Padri dette *Collationes*, dopo la quale nei giorni di digiuno era permesso di bere acqua ed anche un poco di vino, lo che pure era detto *Collazione*.

Estratto da Moreri Dizion. Un.

A V V I S O.

Direzione Generale del Demanio, Boschi e Diriti Uniti.

Sono trascorsi venti mesi e più dalla pubblicazione del decreto 21 maggio 1811 che ha posto in attività i regolamenti attuali sul bollo della carta e sul registro.

In questo intervallo frequenti furono, dove più, dove meno, le contravvenzioni commesse ai detti regolamenti da ufficiali pubblici, non che dai privati: e l'ammimistrazione seguendo l' istruzione di S. E. il sig. senatore ministro delle finanze ha in moltissimi casi ommesso di far procedere, e ridotta negli altri casi l' istanza ad una sola e piccola porzione delle multe incorse.

La moderazione sin qui usata si convertirebbe in un titolo d'impunità se dovesse continuare più oltre.

La direzione generale del demanio, in esecuzione degli ordini di S. E. il

sig.

sig. senatore ministro delle finanze, previene i signori ufficiali dello stato civile, giudici di pace, cancellieri delle corti e tribunali, uscieri, notaj, segretarj delle amministrazioni e dei corpi amministrativi, i ricevitori de' dipartimenti e comuni, e tutti indistintamente tanto gli ufficiali pubblici che qualunque privato, che in qualunque caso avvenire di contravvenzione ai regolamenti sul bollo della carta e sul registro, l' amministrazione procederà secondo la letterale disposizione della legge; e che in conseguenza di questo principio è ordinato ai direttori del demanio, conservatori e ricevitori del registro, ed a chiunque altro spetti di promovere, avvenendo il caso, le opportune istanze per la condanna e pagamento delle multe, senza poterle sospendere nè moderare, non ostante qualunque ricorso per condono a termini degli articoli 50, 51 e 134 del sovra citato decreto 21 maggio 1811.

Milano, il 4 febbrajo 1813.

Pel direttore gen., PSALIDI, segr. gen

Pestalozza, *segr.*

Prezzi Mercuriali di Udine della Settimana da 13 a 18 Febbrajo 1813. de' seguenti Generi.

Formento - - - - - -	L. 14.74.6	Per ogni Stajo a misura locale
Riso. - - - - - - - -	L. 36.17.-	
Granturco- - - - - -	L. 8.99.7	
Segale. - - - - - - -	L. 10.75.-	
Avena - - - - - - -	L. 9. 21.-	
Spelta - - - - - - -	L. --.---.-	
Orzo - - - - - - - -	L. 13.82.-	
Miglio - - - - - - -	L. 10,25.-	
Vino - - - - - - - -	L. 12.95.2	per ogni Conzo mis. d'Udine

Fieno da 1. a 15. per 100. L. 2.19.8

Corso dei Cambi e Monete, Borsa di Venezia 16. Febbrajo 1813.

Parigi in Fr. C.	100 3/4	Sovrane - -	35 30
Milano - - - -	100 1/2	Napol. d'oro	20 25
Roma - - - - -	536	Dop. di Gen.	80
Ancona - - - - -	532	Det. di Par.	21 80
Napoli - - - - -	443 1/2	Det. di Savoja	28 60
Livorno - - - -	508	Det. di Bol.	17 30
Genova - - - - -	83	Det. Roma -	17 25
Augusta - - - -	256 3/4	Crociati - -	5 74
Amburgo - - - -	182	Sc. di Fr. a m.	5 83
Amsterdam . . .	216	Pez. da 5. Fr.	5 3
Vienna - - - - -	36	Spezzati - - -	5 1 1/2
Costantinopoli	104	Pezze di Sp.	5 38 1/2
Zec. Ven. Pad.	22 40	Francesconi -	5 52
Ongari - - - - -	12 14	Tal. Bavari .	5 13 1/2
Gigliati, e Rom.	12 10	Cons. al 5 per 100.	57
Luigi - - - - - -	23 85	Rescrizioni - -	22

N. 86. REGNO D'ITALIA

Dipartimento di Passariano

Corte di Giustizia Civile, e Criminale Sedente in Udine

A V V I S O.

Case, e Terre da vendersi al Pubblico Incanto.

Una Casetta coperta di Paglia coscritta col N. 69. situata nella Comune di S. Vito di Fagagna composta di una Stanza terranea, di un Solaro al primo piano, ed un Granaretto nel secondo.

Due Stanze murate una coperta di paglia, e l'altra discoperta, con Cortivo di pertiche 25., e due Mori mezzani, Orto di Pertiche N. 25.

Pezzo di Terra A. N. detto Sfojutto lavorato da Antonio qu. Pietro Varutto detto Saracco della quantità di . . . . C. 1 q. 2 c.

Pezzo di Terra A. N. detto in via di S. Marco lavorato dal suddetto Varutto di. . . . . „ 1 q. 3 c.

Pezzo di Terra A. N. detto Viotta, lavorato da Gio: Battista qu. Carlo Zucchiatto di . . . . . „ 1 q. 1 c.

Pezzo di Terra A. N. detto Madrisana, lavorato da detto Zucchiatto di . . . . „ 1 — c.

Pezzo di Terra A. N. detto Cesar lavorato da Antonio Bonetto di . „ 1 q. 2 c.

Pezzo di Terra A. N. detto in via d' Erat lavorato da Domenico qu. Gioan Battista Zucchiatto della quantità di . . . . „ 2 q. 3 c.

Pezzo di Terra A. N. detto Battina lavorato da Valentino Bonetto di „ 3 — c.

Pezzo di Terra A. N. detto Crachia lavorato da Leonardo qu. Daniele Fabro di . . . . „ 2 — c.

Pezzo di Terra A. N. detto Madrisana lavorato da detto Fabro di „ 1 q. 3 c.

Pezzo di Terra A. N. detto Decentes lavorato da detto Fabro di . „ — q. 3 c.

Tutti essi Beni sono situati nella Comune, e pertinenze di S. Vito di Fagagna.

Li suddetti Case, e Beni sono stati oppignorati a pregiudizio del Sig. Gio. Battista qu. Domenico Orazio, Oste, e possidente domiciliato fuori la Porta di Gemona di questa Comune di Udine al N. 138., con Atto 11. Settembre corrente dell' Usciere di questa Corte di Giustizia Francesco Roldo, sulle instanze del Sig. Giuseppe Putelli possidente domiciliato nella Comune di Palmanuova.

Una Copia di detto Atto è stata rimessa al Sig. Sclati Anziano della Comune di S. Vito di Fagagna F. F. di Sindaco, ed altra simile al Sig. Giovanni Cantarutti Cancelliere della Giudicatura di Pace del secondo Circondario di questa Comune di Udine.

Il detto pignoramento è stato trascritto all' Officio del Conservator delle Ipoteche di questo

sto Dipartimento il giorno 19. Settembre corrente, ed altra simile trascrizione è stata fatta nella Cancellaria Civile di questa Corte di Giustizia il giorno 24. detto.

Il Sig. Giuseppe Marchi Patrocinatore presso la Corte medesima domiciliato in questa Comune patentato da Patente avuta dal Signor Podestà di Udine il giorno 27. Giugno Anno corrente N. 25., è incaricato di procedere per l' oppignorante.

Il presente estratto è stato rimesso nella Cancellaria Civile della Corte di Giustizia sullodata il giorno 26. Settembre 1812. per la sua affissione nella Tabella posta nella Sala delle Udienze a termini di Legge.

Giuseppe Marchi Patrocinatore.

Udine li 26. Settembre 1812. N. 774.

Reg. nel Protocollo dei Diritti fissi affari Civili al Fogl. N. 61. e pagò lire una L. 1 :-

Jacotti Agg.

Sopra la offerta di prezzo fatta dall' oppignorante di L. 1100 :- avrà luogo l' aggiudicazione preparatoria all' Udienza da tenersi dalla sullodata Corte il giorno 29 Marzo 1813.

REGNO D' ITALIA

Dipartimento di Passariano

Corte di Giustizia Civile, e Criminale Sedente in Udine

A V V I S O.

Brollo, e due pezzi di Terra da vendersi al Pubblico Incanto.

1. Pezzo di Brollo circondato da Muro con alquanti Mori, e Pomari, e Viti situato nelle pertinenze di Gorizizza di ragione del Sig. Andrea Corner, e da esso tenuto in Casa della quantità di ———— C. — ½ 175

Pezzo di Terra arativa con tre piante non a frutto detto Pelizzona situato in dette pertinenze della quantità di — C. 6. 4. 105 lavorato da Daniele di Gio: Battista Boemo.

Pezzo di Terra A. N. detto pur Pellizzona situato in dette pertinenze lavorato dal suddetto Boemo della quantità di ———— C. 2. —. —

Li suddetti Brollo, e due pezzi di Terra sono stati oppignorati a pregiudizio del suddetto Sig. Corner possidente ora domiciliato in Codroipo in qualità di Usciere, con Atto del Sign. Francesco Roldo Usciere della Corte di Giustizia Civile, e Criminale sedente in Udine del giorno 25. Gennaro prossimo scaduto sull' instanze di Santo qu. Osvaldo Agnoluzzo Agricoltore, e possidente domiciliato nella suddetta Comune di Gorizizza.

Una Copia di detto Atto è stata rimessa al Sig. Giuseppe Zorato F. F. di Sindaco nella Comune di Gorizizza, ed altra simile al Sig. Bortolomio Saccomani Cancelliere presso la Giudicatura di Pace di Codroipo.

Il detto Pignoramento è stato trascritto all' Officio del Conservator dell' Ipoteche di questo Dipartimento il giorno 27. Gennaro prossimo scaduto 1812., ed altra simile trascrizione è stata fatta nella Cancellaria Civile della sulodata Corte di Giustizia il giorno 5. Febbraro corrente.

La prima pubblicazione avrà luogo all' Udienza, che la sullodata Corte terrà il giorno 2. Aprile p. v.

Il Sig. Giuseppe Marchi Patrocinatore presso la sulodata Corte munito di Patente di questo Municipio del giorno 27. Giugno 1812. N. 25. è incaricato di procedere per l' oppignorante.

Udine li 6. Febbrajo 1813. N. 187.

Regist. nel Protocollo dei diritti fissi affari Civ. al fog. 14, e pagò Lire una L. 1.

Jacotti Agg.

Nel giorno 10. corr. si pubblicherà altro Numero in supplemento di quello promesso pel giorno 17. corr. coll' Avviso dei 7. Gennajo.

Udine. Dalla Stamperia di Liberale Vendrame.